



UNIONE DEI COMUNI

“Terre dell’Olio e del Sagrantino”

(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

Approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 25.05.2009

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. il presente documento disciplina la convocazione , le adunanze ed il funzionamento del consiglio dell’Unione per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell’art.38, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Art. 2- Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri dell’unione subentrano nella carica appena pervenuta al protocollo dell’Unione la delibera di nomina da parte del Comune di appartenenza. Al Consiglio dell’Unione ne viene data comunicazione nella prima seduta utile.

Art. 3- Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il Consiglio dell’Unione, di regola, si riunisce nelle sale consiliari dei Comuni dell’Unione.
2. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio dell’Unione.
3. All’esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell’Unione europea così come prescrive l’art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n.267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n.121.

Art. 4- Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri dell’Unione possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall’amministrazione, nonché a quelle cui l’amministrazione aderisce.
2. Per la partecipazione dell’Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio nel principio di rappresentanza dei Comuni.

Art. 5-Presidenza del Consiglio dell’Unione.

1. Il Consiglio dell’Unione è presieduto dal Presidente del Consiglio nominato ai sensi dello Statuto. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente, ed in assenza dal Presidente dell’Unione pro tempore.

Art. 6-Compiti e poteri del Presidente del Consiglio dell’Unione.

1. Il presidente rappresenta l’intero Consiglio dell’Unione, ne tutela la dignità ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuire della legge e dello statuto.
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell’assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DELL’UNIONE

Art. 7- Commissioni Consiliari.

1. Il Consiglio dell’Unione si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari, nel rispetto delle minoranze:
 - consultive permanenti;



- consultive straordinarie di studio;
 - di inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
 3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento in cui al precedente comma 2.
 4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia è attribuita alle minoranze precostituite con l'atto di nomina di cui all'art.9 dello statuto.

Art. 8- Costituzione di commissioni speciali.

1. Il Consiglio dell'Unione, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste .
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati .
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti dell'unione e ha facoltà di ascoltare il Presidente, i componenti della Giunta, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente della commissione medesima.
7. Il Presidente risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Art. 9- Nomina e designazione dei consiglieri dell'Unione e di rappresentanti dell'Unione.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, provvede il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

**CAPO III
DIRITTO DI INFORMAZIONE**

Art.10- Diritti di informazione dei consiglieri dell'Unione.

1. I consiglieri dell'Unione in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi de comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti dell'Unione.
2. I consiglieri dell'Unione di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.
3. I consiglieri dell'Unione che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti debbano fare richiesta scritta direttamente al responsabile del servizio.
4. Per agevolare il compito istituzionale dei consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni e delle determinazioni dovrà essere depositata presso l'ufficio di Segreteria dell'Unione, a disposizione dei consiglieri.
5. Le copie rilasciabili non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 11- Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I consiglieri dell'Unione possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.

Art. 12- Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

**CAPO IV
DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE**



Art. 13- Diritto di iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse delle comunità locali. Essi esercitano tale diritto mediante la prestazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività dell'Unione e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3 del T.U. 18 Agosto 2000, n 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 14- Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento l'attività dell'amministrazione dell'Unione sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Presidente o della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver avuto luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'Unione e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

Art. 15- Diritto di presentare interrogazioni.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 16- Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Presidente od alla Giunta dell'Unione.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente od alla Giunta dell'Unione per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante richieda risposta scritta.
4. Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Presidente, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Presidente od il componente della Giunta hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di 10 minuti di tempo.

Art. 17- Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente.

CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

Art. 18- Convocazione del Consiglio dell'Unione.



1. La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo di cui si deve l'organizzativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensione e ripresa dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 19. – Distinzione delle sedute – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti – di prima convocazione - -di seconda convocazione – pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie – sedute straordinarie** : sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione, il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.**Sedute urgenti**: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
3. **Sedute di prima e di seconda convocazione**: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno n.13 (tredici) consiglieri compreso il Presidente. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta o disciolta per mancanza di numero legale, sono valide con l'intervento di almeno n.9 (nove) consiglieri compreso il Presidente. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo entro otto giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati scritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
4. **Sedute pubbliche e segrete**: di norma, le sedute del consiglio dell'Unione sono pubbliche. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre stati trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 20. – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 21. – Avviso di convocazione – Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo di ciascun Comune appartenente all'Unione, al domicilio dei consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. Tutti i consiglieri dell'Unione sono tenuti ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio dell'Unione. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.



4. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 3, la segreteria del Comune di appartenenza provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
6. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura dell'ufficio segreteria dell'Unione, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:
 - all'organo di revisione;
 - ai responsabili dei servizi.
7. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente potrà disporre l'affissione di appositi manifesti.
8. I consiglieri possono concordare modalità semplificate di convocazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 22. – Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è composto dal Presidente in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.
3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini in cui al precedente articolo 21 comma 2.

Art. 23. – Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, complete dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate, sempre se possibile, presso gli uffici dell'Unione o trasmesse mediante posta elettronica, di solito nelle segreterie dei Comuni appartenenti, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 24. – RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE.

1. È facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri dell'Unione hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO VI PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 25- Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula (intendendosi per aula lo spazio delimitato da apposite transenne all'interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio dell'Unione) solo per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Vice Presidente.



Art. 26- Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta, nell'aula riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e per tutta la durata della seduta deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 27- Segreteria dell' adunanza.

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio dell'Unione con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto, anche con l'ausilio del personale di cui al successivo comma.
3. Il Segretario può farsi assistere anche dai collaboratori amministrativi dell'Ente.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete (in modo sintetico, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere giudizi sul loro operato), ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
5. Nel caso in cui il Segretario deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento saranno svolte da un consigliere designato dal Presidente.

Art. 28- Scrutatori – Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori – ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

**CAPO VII
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 29- Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro la facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine degli altri interventi.

Art. 30 - Ordine dei lavori – Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsi sessanta minuti, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Inizia validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti, ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso del rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 31 - Inizio dei lavori.



1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazione di grave importanza.

Art. 32 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri dell'unione hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti accertamenti, opinioni comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 33- Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri dell'Unione sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate per il tramite di qualsiasi Consigliere con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a tutte le sedute dell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato ed al Consiglio comunale del Comune di appartenenza che può far pervenire le sue giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venire meno la procedura di decadenza, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.
7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si dà immediata notifica al Sindaco del Comune interessato affinché attivi la procedura per la nuova nomina.

Art. 34 - Fatto personale.

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola del fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 35 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisando i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può



parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre dieci minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 36 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri dell'Unione, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione, consente anche interventi dei rappresentati come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 37- Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
4. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 38 - Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione. Se vengono iscritti altri argomenti all'ordine del giorno dovranno essere osservati i termini di cui all'art. 21.

CAPO VIII DELLE VOTAZIONI

Art. 39 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti, su richiesta di un consigliere.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. Per la votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio.

Art. 40- Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto;



2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione della discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella messa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazioni per parti separate venga richiesta da almeno 8 (otto) consiglieri;
 - g) il provvedimento, nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 41- Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 42- Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 43- Mozioni d'ordine.

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 44- Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il Proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 45- Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno all'Unione.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 46- Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei



votanti, salvi i casi nei quali la legge prescrive un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero, che raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari non può dirsi né adottato né respinto, esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 47- Verbale delle sedute- contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni in ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni risposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario.

Art. 48- Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prendere visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
4. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
5. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
6. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, né dovrà essere fatto cenno al verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 49 - Comunicazioni delle decisioni del Consiglio.

1. Il Segretario ~~comunale~~ dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione ai responsabili degli uffici restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

CAPO X TRASPARENZA AMMINISTRATIVA



Art 50. – Trasparenza amministrativa

1. Per assicurare la massima trasparenza amministrativa l'Unione pubblica sul sito e comunica ai Comuni di appartenenza, i compensi percepiti per la partecipazione alle sedute del Consiglio. I consiglieri dell'Unione rispettano le disposizioni inerenti la trasparenza degli incarichi pubblici ciò nel rispetto di tutte le normative vigenti.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51. – Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri dell'Unione, al di fuori delle adunanze relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario dell'Unione di istruire la pratica con il suo parere.
3. La soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.52. - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le segreterie di ciascun comune appartenente all'Unione perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art.53- Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura dell'ufficio di segreteria, sarà consegnata a tutti i consiglieri dell'Unione neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi dell'Unione.

Art.54- Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente delibera.